

# Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla **decorrenza** dell'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2024** (bilanci 2024, per i soggetti "solari").

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2435-*bis* comma 1 c.c. "le società [...] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, **non abbiano superato** due dei [...] limiti" ivi previsti.

Analogamente, l'art. 2435-*ter* comma 1 c.c. stabilisce che "sono considerate micro-imprese le società [...] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei [...] limiti" ivi previsti.

In relazione alle società di **nuova costituzione**, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato "nel primo esercizio" di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti

possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle **società già in attività**, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli **esercizi precedenti** a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli **esercizi precedenti al 2024** (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, **soltanto l’esercizio 2024 e i successivi**.

Una seconda questione da chiarire attiene al **numero degli esercizi** (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l'esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) **già a partire dal secondo esercizio** consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l'interpretazione del CNDCEC in merito all'applicazione "retroattiva" dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata **"a partire dal bilancio** relativo all'esercizio **successivo** a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti".

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della *ratio* della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione **più favorevole** alle imprese, avvalorando l'interpretazione meno prudentiale della dottrina prevalente.

(MF/ms)

---

# Transizione 5.0: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Sul sito del GSE è stato pubblicato un primo set di FAQ sul credito investimenti **transizione 5.0**, concernenti profili di carattere generale, il rispetto del principio DNSH, il calcolo del risparmio energetico, la procedura di accesso all'agevolazione e la cumulabilità.

Tale sezione verrà aggiornata con le ulteriori FAQ progressivamente disponibili.

In merito all'ambito applicativo, ribadendo che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima, viene precisato, a titolo di esempio, che il piano transizione 5.0 non si applica agli investimenti con **ordini** e prenotazioni effettuati già nel **2023**, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, viene chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'agevolazione delle **macchine mobili** non stradali alimentate a **combustibili fossili**, così come definite dal regolamento europeo 2016/1628.

Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.

Inoltre, viene chiarito che, per poter fruire del credito

transizione 5.0, i **veicoli agricoli e forestali**, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni: l'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; l'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31 dicembre 2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

In merito al calcolo dell'agevolazione, viene precisato che il calcolo della **riduzione dei consumi** energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.

Sotto il profilo della **cumulabilità**, si ricorda che l'art. 11 del DM 24 luglio 2024 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il citato DM prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta transizione 4.0 di cui all'art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024.

Le FAQ precisano quindi che il DM "Transizione 5.0", in coerenza con la *Guidance on Recovery and Resilience Plans* adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con **risorse dell'Unione europea**. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ afferma che è **esclusa** la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Viene inoltre chiarito che trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 **non** è un **aiuto di stato** ai sensi della disciplina comunitaria.

(MF/ms)

---

# Le novità introdotte dal Decreto Omnibus

Nella seduta del Senato del 1° ottobre 2024, è stata votata la fiducia – con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione – posta dal Governo sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”). Tra le modifiche introdotte nel testo figura una particolare forma di ravvedimento per i periodi d’imposta ancora accertabili, destinato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Prospetto in allegato.

(MF/ms)

[9291\\_Allegato\\_DECRETO\\_OMNIBUS\\_2024.pdf](#)  
[Download](#)

---

## Patente a crediti nei cantieri: webinar Confapi

Confapi organizza un webinar nazionale di informazione e aggiornamento sulla patente a crediti e i relativi meccanismi operativi, dedicato alle associazioni territoriali ed alle aziende associate.

**Venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 14.30 piattaforma Zoom**

Link

per

partecipare: <https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09>

ID riunione: 891 1266 9466 / Codice d'accesso: 600402

Con l'occasione si segnala il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che contiene le istruzioni per la registrazione <https://www.ispettorato.gov.it/>

Come si può leggere sul sito, è possibile porre eventuali **quesiti** inerenti ai contenuti della circolare dell'ispettorato, scrivendo all'indirizzo e-mail: [PatenteACrediti\\_FAQ@ispettorato.gov.it](mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it)

(SN/am)

---

## **Imprese “gasivore”: apertura del portale per le dichiarazioni relative all'annualità di competenza 2025**

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell'Arera (l'Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l'energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 47/2024/GAS ha reso noto che dal 30 settembre 2024 è possibile accedere al **Portale Gasivori per la raccolta**, nel corso della sessione ordinaria, delle **dichiarazioni per l'annualità di competenza 2025**.

**L'accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.**

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell'Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.

Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: <http://gasivori.csea.it/>.

Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

**Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.**

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 il contributo è stato fissato dall'Arera pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2025 il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2023;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiano attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivordità (indice IVAL o IFAT) dell'azienda, definita in funzione dei

dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2025 l'Arera ha definito pari a 0,6197 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,7717 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell'allegata determinazione dell'Arera del 19.09.2024 – DSME 5/2024).

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

#### *Caso 1*

- 1,5% del VAL se  $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$  (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se  $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$  (classe di agevolazione VAL.2)
- 0,6% del VAL se  $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$  (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se  $\text{IVAL} \geq 50\%$  (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

#### *Caso 2*

- Se  $\text{IFAT} \geq 2\%$  si corrisponde il 20% della RE o REt
- Se  $\text{IFAT} < 2\%$  si corrisponde il 100% della RE o REt.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL

(IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[9278\\_N.L.34\\_2\\_-\\_Circolare\\_Csea\\_n.47\\_2024\\_GAS.pdf](#)

[Download](#)

[9280\\_N.L.34\\_2\\_-\\_Decreto\\_Mite\\_21dic21\\_-\\_Gasivori.pdf](#)

[Download](#)

[9282\\_N.L.34\\_2\\_-\\_Determina\\_Arera\\_19.09.2024.pdf](#)

[Download](#)

[9284\\_N.L.34\\_2\\_-\\_](#)

[\\_Guida\\_alla\\_compilazione\\_delle\\_dichiarazioni\\_gasivori.pdf](#)

[Download](#)

---

## **“Credito per rilanciare gli investimenti”**

La Provincia dell'1 ottobre 2024, servizio sui risultati della nostra indagine dedicata al rapporto banche-impresе.

# Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIAUNICATV.IT  
Tel. 0341.490.111

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIAUNICATV.IT  
Tel. 0342.511.555

## «Credito per rilanciare gli investimenti»

**Ricerca.** Si tratta di una tendenza delle pmi del territorio che emerge dallo studio condotto da Confapi Lombardia. Per un'azienda su due delle province di Lecco e Sondrio, il rapporto con le banche è però notevolmente peggiorato

LECCO

MARTA COLOMBO

«Il sistema economico delle pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c'è stabilità e le nuove linee di credito aperte sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni».

Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell'indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema «finanza e rapporti bancari».

La situazione

Nell'ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell'impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese.

Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.

I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto.

Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più della metà degli intervistati. L'esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.

Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito fi-

nanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato.

Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.

«La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese», spiega Confapi.

Difficoltà  
51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questo lo imputa alla mancanza di rapporto con persone di riferimento stabili, il 48% all'assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.

Non tutti gli intervistati tuttavia concordano sulla situazione. Nell'opinione di 2 su 10, il rapporto con le banche avrebbe al contrario registrato un miglioramento: l'utilizzo sempre più invasivo di strumenti informatici complessi, consentirebbe infatti un servizio più rapido ed efficiente. Indecisi i restanti 3 su 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il credito utilizzato per investimenti, per coprire il costo dei materiali e per ammortizzare ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

## «Sociale e sostenibilità sono decisivi»

«Nell'indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione sociale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l'immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell'impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio», spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.

«Infatti il 29% degli intervistati - prosegue - pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche».

Ne emerge, quindi, una nuova linea di intervento: «Questi risultati dell'indagine confermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto



Marco Piazza

saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale», conclude Piazza.

M.Col.

[Download](#)

# Axa – Sala Assicurazioni:

# rinnovata la convenzione per gli Associati

Informiamo le Aziende Associate che abbiamo rinnovato la convenzione con **Axa – Sala Assicurazioni**, storica agenzia del gruppo Axa, punto di riferimento nei servizi di consulenza e prodotti assicurativi.

Cosa propone la convenzione:

- **Consulenza gratuita:** analisi dei rischi aziendali, check up del portafoglio assicurativo e consulenza personalizzata per ottimizzare la copertura assicurativa.
- **Prodotti sempre aggiornati:** accesso alle ultime novità del mercato assicurativo, con soluzioni personalizzate per ogni esigenza aziendale.
- **Servizio di assistenza dedicato:** un team di esperti a disposizione per seguire le aziende associate in ogni fase, dalla stipula del contratto alla gestione dei sinistri.
- **Welfare amministratori:** un sistema di welfare aziendale dedicato agli amministratori di società e al loro nucleo familiare, con polizze “rimborso spese mediche” e vantaggi fiscali.

Chi fosse interessato deve scrivere a [manuela.sacchi@confapi.lecco.it](mailto:manuela.sacchi@confapi.lecco.it) o chiamare in Associazione 0341.282822.

(MP/ms)

---

# Il rapporto con le banche si è deteriorato

Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.

**L'INDAGINE** Il Centro studi di Confapi Lombardia interroga le imprese sul tema "finanza e rapporti bancari"

## Il rapporto con le banche si è deteriorato

Piazza: «Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza»

**LECCO** (gcf) Il sistema economico delle Pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c'è stabilità e le nuove linee di credito aperte sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.

Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell'indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema "finanza e rapporti bancari".

Nell'ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell'impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.

I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più

della metà degli intervistati. L'esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.

Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.

La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con per-



Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco e Sondrio, ha commentato i risultati dell'indagine promossa dal Centro Studi di Confapi Lombardia

sona di riferimento stabili, il 48% all'assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.

Inoltre, nell'indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione so-

ciale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l'immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell'impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

«Questi risultati dell'indagine - spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza - confermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale».

[Download](#)

## Concetti chiave della sicurezza: addestramento

Il D.lgs. 81/2008 si occupa di addestramento all'interno dell'[art.37 del Testo Unico](#). L'articolo è dedicato in generale alla formazione obbligatoria ma poi si concentra in particolare sull'addestramento ai commi 4 e 5.

L'addestramento differisce dalla formazione in quanto tale perché viene effettuato "a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al

lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI”.

Innanzitutto si riportano le **occasioni** più classiche in cui normalmente occorre una formazione adeguata, che in molti casi va completata con l’addestramento:

- alla costituzione del rapporto di lavoro
- in caso di trasferimenti o cambiamenti di mansione
- qualora si introducano nuove attrezzature, o nuove tecnologie, o nuove sostanze.

L’addestramento va effettuato sul **luogo di lavoro** da **persona esperta** e consiste nella **prova pratica**, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro che riguardino attività pericolose (lavori in quota o in ambienti confinati), a tutela della incolumità delle persone.

La persona esperta può essere il preposto, un collega più esperto, il tecnico installatore o formatore della ditta produttrice, che conosca bene macchine, attrezzature, dispositivi e procedure, e tutti i rischi connessi al loro utilizzo, nonché le relative norme di riferimento.

Detto questo si sottolinea che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati** in apposito registro anche informatizzato”. Questo significa che occorre registrare l’attività in modo che sia rintracciabile a posteriori e che venga presa nella giusta considerazione da tutte le figure coinvolte (colui che eroga l’addestramento e colui che lo riceve).

L’obbligo di eseguire e poi tracciare questa attività è in capo al **datore di lavoro**.

Tra le altre cose si ricorda che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria è un obbligo indicato esplicitamente all’art. 77 comma 5 del

D.lgs. 81/2008.

Inoltre, si ricorda che il [Piano mirato macchine di ATS Brianza](#) riporta tra gli allegati un format per documentare in modo guidato l'addestramento per l'uso di nuovi impianti e comprende anche il riferimento ad eventuali DPI da utilizzare ([allegato 0 - rev.2](#)).

Confapi può assistervi nel modificare o aggiornare le modalità per adempiere a queste norme. Potete contattare [silvia.negri@confapi.lecco.it](mailto:silvia.negri@confapi.lecco.it) e chiedere supporto per le modalità più efficaci.

(SB\sn)

---

## **Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024**

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposto [link sul sito](#) dell'ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell'ultimo anno:

- Cartella sanitaria e di rischio
- Luoghi confinati
- Reati a condotta esaurita
- Conduzione generatori di vapore
- Antincendio
- Patente a punti nei cantieri

Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché

contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)